# ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – ANNO 2020

## Soggetti:

Giovani che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

### **Incentivi:**

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.000 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi.

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani con le seguenti modalità:

- a) contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti;
- b) conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal  $1^{\circ}$  gennaio 2018.

L'incentivo si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero e' applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato professionalizzante;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;

- contratto a tempo determinato;
- contratto a tempo indeterminato con qualifica di dirigenziale.

## Modalità operative:

Non è prevista nessuna particolare procedura autorizzativa per la fruizione del presente incentivo. I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità e con i codici riportati all'interno del paragrafo 11 della Circolare Inps 40 del 2 marzo 2018.

Per le assunzioni di lavoratori nell'età compresa fra i trenta e i trentacinque anni di età, effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, si rimane in attesa di ulteriori indicazioni operative da parte dell'Inps per la corretta fruizione dell'incentivo.

#### Note:

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito il presente esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio e' riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Il lavoratore, alla data della nuova assunzione, **non deve aver compiuto trenta anni**. Ciò vuol dire che possono accedere all'esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un'età massima di ventinove anni e 364 giorni. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 il limite di età del lavoratore è espressamente innalzato, a trentacinque anni. Pertanto, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2018, del 2019 e del 2020, il limite di età del giovane va individuato nei trentaquattro anni e 364 giorni.

Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato mentre nella diversa ipotesi in cui un lavoratore, successivamente al 31 dicembre 2017, venga mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato, il requisito anagrafico da rispettare è, invece, che, alla data della prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia compiuto trenta anni di età;

Il lavoratore nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, si precisa che, come previsto dal comma 101 della norma in trattazione, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione. Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, l'Istituto ha realizzato un'apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell'Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data. Si fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo.

L'esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta, infatti, la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Si precisa, al riguardo, che il rispetto di tale requisito non è richiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell'esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

#### L'incentivo è subordinato:

- a) alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
- all'adempimento degli obblighi contributivi;
- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro:
- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 (ad eccezione del comma 1, lettere a), d), f) e del comma 2). Coordinamento con altri L'esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi che assumono incentivi: natura economica, fra i quali: l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 13, della legge n. 68/1999, come modificato dall'articolo 10 del d.lgs. n. 151/2015; l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012; per la parte residua con l'incentivo strutturale di cui all'articolo 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018 e fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile, laddove ne vengano rispettati i presupposti legittimanti, anche l'incentivo "Occupazione NEET", disciplinato dal decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 (cfr. art. 8 del suddetto decreto) e applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2018. **Documentazione:** Art. unico, commi da 100 a 107, 113, 114, L. 205/2017

Art. unico, comma 10, L. 160/2019

Circolare Inps n. 40 del 2 marzo 2018